



Le esenzioni fiscali di cui gode la Chiesa cattolica in Spagna possono costituire aiuti di Stato vietati se e nella misura in cui siano concesse per attività economiche

Un accordo concluso tra la Spagna e la Santa sede prima dell'adesione della Spagna alle Comunità europee prevede diverse esenzioni fiscali a favore della Chiesa cattolica. Nella presente causa, una congregazione religiosa della Chiesa cattolica spagnola, in qualità di ente responsabile di una scuola religiosa che si trova vicino a Madrid, invoca tale accordo per chiedere il rimborso di un'imposta comunale sulle costruzioni, gli impianti e le opere di circa EUR 24 000, versata per lavori realizzati in un edificio scolastico che ospita la sala conferenze della scuola. I locali in questione sono utilizzati per impartire l'istruzione primaria e secondaria disciplinata dallo Stato, equivalente a quella impartita nelle scuole pubbliche e totalmente finanziata dal bilancio pubblico. Sono parimenti utilizzati a fini di istruzione prescolare, extrascolastica e post-obbligatoria libera, non sovvenzionata dal bilancio pubblico e per la quale vengono percepiti contributi d'iscrizione.

L'istanza di rimborso è stata respinta dalle autorità tributarie. A parere delle stesse l'esenzione non si applica, in quanto è richiesta per un'attività della Chiesa cattolica non avente finalità strettamente religiosa. Lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 di Madrid (Tribunale amministrativo n. 4 di Madrid, Spagna), investito della controversia dalla congregazione religiosa, chiede alla Corte di giustizia se l'esenzione fiscale controversa, qui applicata ad un edificio scolastico, debba essere considerata quale aiuto di Stato vietato dal diritto dell'Unione. La causa propone allo stesso tempo la fondamentale questione se, per uno Stato membro, il fatto di esentare una comunità religiosa da talune imposte, anche per attività prive di finalità strettamente religiosa, possa costituire un aiuto di Stato vietato.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che **l'esenzione fiscale controversa può costituire un aiuto di Stato vietato se e nella misura in cui le attività esercitate nei locali in questione sono attività economiche**, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

A tal proposito, la Corte precisa che **solo le attività d'insegnamento non sovvenzionate dallo Stato spagnolo paiono avere carattere economico**, poiché sono sostanzialmente finanziate mediante contribuzioni finanziarie private alle spese scolastiche. Essa rileva altresì che spetterà al giudice nazionale determinare se ed in quale misura i locali in questione siano destinati, perlomeno in parte, a siffatte attività economiche.

La Corte aggiunge che **l'esenzione** dall'imposta comunale in questione pare soddisfare, in ogni caso, due delle quattro condizioni per poter essere qualificata quale aiuto di Stato vietato, nella misura in cui **1) conferirebbe alla congregazione che gestisce la scuola un vantaggio economico selettivo e 2) comporta una diminuzione delle entrate del comune** e, pertanto, l'impegno di risorse dello Stato.

Per quanto concerne le altre due condizioni (ossia quella relativa all'incidenza del vantaggio economico sugli scambi tra gli Stati membri e quella relativa alla distorsione della concorrenza), la Corte segnala che l'esenzione controversa potrebbe rendere più attraente la fornitura di servizi di insegnamento della congregazione religiosa rispetto a quella dei servizi offerti da istituti parimenti

operanti sul medesimo mercato. Per contro, la Corte ricorda che, **secondo il diritto dell'Unione¹, si ritiene che gli aiuti che non eccedono il tetto massimo di EUR 200 000 sull'arco di tre anni non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e non falsino o minaccino di falsare la concorrenza, di modo che misure di questo tipo sono escluse dalla nozione di aiuti di Stato.** Il giudice nazionale dovrà quindi verificare se tale soglia, nel caso di specie, sia stata raggiunta, tenuto conto esclusivamente dei vantaggi di cui la congregazione religiosa ha goduto a titolo delle sue eventuali attività economiche.

La Corte infine considera che, sebbene l'accordo tra la Spagna e la Santa sede preceda l'adesione di detto Stato membro all'Unione, l'esenzione fiscale controversa non dovrebbe essere considerata, se del caso, come un aiuto di Stato esistente², bensì come un **aiuto nuovo**. L'**imposta** spagnola sulle costruzioni, gli impianti e le opere **è stata infatti introdotta solo dopo detta adesione**. Di conseguenza, qualora il giudice nazionale dovesse constatare l'esistenza di un aiuto di Stato, questo andrà notificato alla Commissione e non potrà essere messo in atto senza il suo consenso.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

¹ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU 2006, L 379, pag. 5).

² I regimi di aiuti esistenti sono oggetto solamente di un controllo regolare da parte della Commissione e possono essere regolarmente messi in atto fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità con il mercato interno.